



Ministero dei beni e delle attività  
culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Torino, - 5 LUG 2018

Spett. ASL CN1  
Via Carlo Boggio n. 12  
12100 CUNEO  
c.a. Dir. Gen.  
dott. Salvatore Brugaletta

Lettera inviata solo tramite e-mail  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai sensi dell'art. 43,  
c. 6 DPR 445/2000 e art. 47, c. 1 e 2 D.Lgs. 82/2005

e p.c. Al Sindaco del Comune di  
RACCONIGI (CN)

Alla Direzione generale Archeologia  
belle arti e paesaggio  
Servizio III  
ROMA  
mbac-dg-  
abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Al Segretariato regionale Mibact per il  
Piemonte  
SEDE

Prot. n. **8414**  
(da citare in risposta)  
Risposta al foglio del  
**OGGETTO**

Cl. **34.16.07/1.1** All. NO

**RACCONIGI (CN):** Complesso dell'ex Ospedale Psichiatrico -  
Padiglione Chiarugi

*Intervento di messa in sicurezza provvisoria in attuazione all'Ordinanza del  
Sindaco di Racconigi n. 36/2016 del 08/07/2016.*

*Ulteriore richiesta di progetto di consolidamento e richiamo agli obblighi  
conservativi su immobile sottoposto a tutela storico artistica.*

Con riferimento alla questione in oggetto e alla pregressa corrispondenza nonché alla nota prot. 10690 del 28/06/2018 del Comune di Racconigi, si sollecita ulteriormente a codesto Ente il completamento degli interventi di messa in sicurezza dell'immobile (rif. Ordinanza sindacale 36/2016), tornando a rammentare gli obblighi conservativi a carico della proprietà in relazione al compendio sottoposto a tutela storico-artistica.

Si fa seguito inoltre a quanto già comunicato dal Segretariato regionale Mibact per il Piemonte con nota prot. 3809 del 27 giugno u.s., reiterando la richiesta di un adeguato progetto di consolidamento che non si limiti alla sommaria quantificazione economica basata sulla sola perizia geologica.

Nel contempo si prende atto della richiesta di finanziamento formulata da codesto Ente con nota prot. 75578 del 27/06/2018 alla Regione Piemonte- Assessorato alla Sanità, al fine di attuare opere risolutive per garantire la conservazione dell'immobile, rigettando con forza le asserzioni finali che tendono ad ipotizzare anche per gli Uffici del Mibact eventuali future responsabilità in relazione alla pubblica incolumità e alle proprietà di terzi in caso di crolli, che sin da ora codesta ASL parrebbe impropriamente imputare anche al diniego alla demolizione dell'edificio, quando la responsabilità è invece interamente in capo alla proprietà (art. 30 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i.), i cui obblighi sono stati costantemente richiamati dagli Uffici di tutela nella cospicua corrispondenza intercorsa.

Si rimane in attesa di conoscere con la massima urgenza le tempistiche dei lotti di lavoro in attuazione dell'ordinanza sindacale n. 36 dell' 08/07/2016.

Distinti saluti.

IL SOPRINTENDENTE  
*Egle Micheletto*

Il Responsabile dell'Istruttoria  
*Arch. Silvia Ginzola*